

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1386 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si fa presente quanto segue:

Articolo 1: riguardo la considerazione o meno dell'effetto di risparmio di interessi correlato alla manovra, si osserva che l'entità della manovra è stata programmata con riferimento all'avanzo primario nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità senza computare quindi, in tale manovra, l'entità del risparmio di interessi conseguente alla manovra medesima: ciò per ragioni di prudenza considerata l'aleatorietà evolutiva di tale onere legato, oltre che all'entità del fabbisogno, al profilo dei tassi condizionato da riflessi di ordine congiunturali. L'entità di tale risparmio, che risulta dalla differenza tra interessi programmatici e tendenziali, è stato comunque computato nel Conto programmatico e quindi, nella quantificazione dell'indebitamento netto programmatico.

Articolo 2, comma 2: la norma è ispirata dalla *ratio* di agevolare lo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione, con riflessi positivi sulla crescita economica del Paese, In tale ottica è consentito all'operatore di utilizzare le infrastrutture civili di proprietà pubblica o di concessionari pubblici per la posa della fibra nei cavidotti senza obbligo di corrispondere alcuna controprestazione. Viceversa il soggetto pubblico è tutelato nell'ipotesi in cui dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture con la previsione di un equo indennizzo. In proposito, nel ribadire che la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica, si ravvisa l'esigenza che l'indennizzo sia quanto meno commisurato all'effettiva entità del pregiudizio sopportato dall'amministrazione interessata considerata la mancata previsione normativa dei criteri di determinazione dello stesso.

Articolo 3: si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 4: si concorda con la Commissione circa l'esigenza del carattere facoltativo della partecipazione di soggetti pubblici ai fondi di investimento la cui costituzione è prevista dalla norma, peraltro da subordinarsi alla disponibilità da parte dei medesimi soggetti pubblici di risorse da destinare a tali specifiche finalità.

Articolo 5: il coinvolgimento a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi di nuovi enti ed amministrazioni non comporta nuove funzioni a carico degli stessi, in quanto il tipo di collaborazione richiesto all'Ismea e alla Guardia di Finanza è compatibile con i compiti istituzionali loro attribuiti, che quindi vengono svolti nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione. È da escludere altresì un aggravio per l'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico, sul cui sito, che già esiste, è data pubblicità dell'attività svolta dal Garante.

Articolo 7: si precisa, per quanto di competenza, che agli eventuali oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in ragione di accordi con gli Stati membri dell'UE o Stati terzi per la fornitura di energia nucleare, con la previsione della restituzione, eventualmente con interessi, si potrà provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 9: In merito, per quanto concerne l'autotrasporto, si fa presente che la tipologia di investimenti, la quantificazione del presumibile impegno finanziario e la disponibilità delle risorse al momento non risultano determinati e che, comunque, saranno finanziati dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e attuati con apposite convenzioni da stipularsi con i Ministeri competenti.

Articolo 10: si conferma che la previsione di estendere l'operatività FRI ai settori dell'energia e delle telecomunicazioni non pregiudica gli interventi già programmati a valere sul medesimo fondo.

Articolo 11: Il diverso utilizzo delle risorse indicate al comma 9 rispetto alle finalità previste dalle

norme originarie non comporta conseguenze di carattere finanziario in quanto non sono state assunte obbligazioni nei confronti di soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Inoltre, non sussistono interventi già avviati in base alla previgente normativa, e quindi la disposizione in argomento non è suscettibile di generare contenzioso.

Con riferimento alle agevolazioni, anche di carattere fiscale, che possono essere disciplinate nell'ambito dei previsti accordi di programma, si precisa che le medesime potranno essere previste compatibilmente con le risorse disponibili, sia di parte statale che degli enti locali coinvolti.

Per quanto riguarda l'effetto sui saldi di indebitamento e di fabbisogno, si fa presente che i tendenziali di spesa sono stati già aggiornati in relazione al mancato utilizzo delle risorse nell'anno 2007.

In merito alla destinazione della quota delle risorse già previste dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 159/2007 alla prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia, la disposizione recata dall'articolo 11 non prevede la conferma di tale riserva.

Si condivide, infine, la segnalata opportunità di precisare che il Fondo di cui al comma 9 venga istituito nell'anno 2008.

Articolo 12: La norma non comporta implicazioni di carattere finanziario considerato che le spese per investimenti cui si riferiscono i contratti già stipulati tra TAV e i *general contractor* che si intendono ripristinare con RFI non sono considerate nei tendenziali di spesa. Peraltro, la relazione tecnica all'articolo 13 del decreto-legge 7/2007, che ha previsto la revoca delle concessioni in argomento, non quantificava alcun effetto, né in termini di risparmi, né di oneri connessi ad eventuale contenzioso.

Il Servizio Bilancio ha altresì chiesto chiarimenti sulla disciplina applicabile agli indennizzi dovuti per la revoca di atti amministrativi, tenuto conto dell'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-*duodevicies*, del decreto-legge n. 7/2007 disposta dalla lettera *b*) dell'articolo in esame. Infatti, il predetto comma 8-*duodevicies* introduceva il comma 1-*bis* all'articolo 21-*quinques* della legge n. 241 del 1990 prevedendo una speciale disciplina di indennizzo per la revoca di provvedimenti amministrativi collegati ad atti negoziali.

In proposito, venendo meno il predetto comma 1-*bis*, si fa presente che la disciplina da applicare sia da individuare nel comma 1 dell'articolo 21-*quinques* della legge n. 241 del 1990, avente carattere generale. Circa i possibili effetti finanziari della soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 21-*quinques*, che commisurava l'indennizzo al solo danno emergente, si osserva che gli stessi non appaiono quantificabili, trattandosi di una previsione la cui applicazione è eventuale e dipendente dalle specifiche circostanze del caso concreto. Si segnala, in ogni caso, che in relazione all'introduzione dei commi che ora si intendono abrogare non erano stati quantificati effetti positivi nella relazione tecnica del citato decreto-legge.

Si fa comunque rinvio alle valutazioni del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 13: Si condivide l'opportunità di integrare l'articolo con una clausola che escluda espressamente che «l'applicazione della disciplina in esame possa determinare l'applicazione di prezzi di vendita meno vantaggiosi per le amministrazioni rispetto a quelli già fissati in base a precedenti normative e/o piani di vendita e in relazione ai quali risultino eventualmente già scontati effetti nei bilanci degli enti interessati».

Articolo 14: È stato osservato che l'onere annuo massimo derivante dall'autorizzazione di spesa in esame si realizza oltre il triennio, nel 2013 (564 milioni), e che anche negli esercizi 2012 e 2014 l'onere annuo appare in misura considerevole superiore alla media del triennio 2009-2011 e che tale circostanza andrebbe considerata sotto il profilo dei vincoli posti ai futuri bilanci e della coerenza temporale, anche oltre il triennio, tra oneri e mezzi di copertura.

Al riguardo, si fa presente che il provvedimento in esame, così come si evince dall'articolo 1, è da considerarsi come un provvedimento di manovra di finanza pubblica e, pertanto, gli oneri che si produrranno successivamente al triennio troveranno copertura nell'ambito della manovra stessa. La partecipazione del capitale privato al finanziamento degli investimenti specifici all'evento si concentra su interventi suscettibili di realizzare un ritorno economico; in ogni caso, nel previsto

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si potrà prevedere che i finanziamenti privati debbano essere corredati di idonee garanzie fidejussorie.

Riguardo agli effetti finanziari della disposizione, stimati in egual misura ai fini dei tre saldi di finanza pubblica, si precisa che l'individuazione dell'organismo chiamato alla gestione delle attività concernenti lo svolgimento dell'evento è rinviata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi non è possibile, allo stato, determinare gli effetti sul fabbisogno nel caso in cui tale organismo sia un soggetto interno al perimetro della P.A. In ogni caso, gli importi autorizzati nei diversi anni corrispondono alle effettive esigenze correlate all'andamento dei lavori così come previsto nel piano finanziario e quantificate nel dossier di candidatura. Va da se che i tendenziali di spesa dovranno essere aggiornati qualora si verificano scostamenti rispetto alle previsioni.

Si condivide l'opportunità, con riferimento al comma 2, di riformulare la clausola di invarianza facendo riferimento non agli «oneri aggiuntivi» ma ai «nuovi o maggiori oneri» e riferendola all'intero comma.

Articolo 16: In merito ai chiarimenti richiesti circa le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 16, si precisa che non si hanno elementi per stimare l'effetto in termini di minor gettito, rispetto alle previsioni scontate in bilancio, derivante dall'integrale deducibilità dal reddito dei soggetti che partecipano con trasferimenti, a titolo di contributo o liberalità, alle fondazioni universitarie, tenuto conto che, in atto, non è dato conoscere quali e quante università eserciteranno l'opzione di trasformarsi in fondazione e se le università medesime risultano già beneficiarie di contributi e/o liberalità disciplinati dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi;

Articolo 17: dall'attuazione della norma non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica. Ciò in quanto la norma consente di destinare la liquidità della Fondazione IRI all'Istituto Italiano di Tecnologia per le attività dello stesso, al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 150 milioni di euro. Quanto agli impegni in essere della Fondazione risultanti di importo estremamente esiguo di pochi milioni di euro si farà fronte con una quota della suddetta liquidità. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Dipartimento del tesoro.

Inoltre, per quanto riguarda le osservazioni della Commissione secondo le quali andrebbe espressamente escluso che, per effetto della devoluzione prevista dal comma 2, possano determinarsi effetti sui saldi di finanza pubblica, nonché sul debito pubblico, tenuto conto che l'Istituto Italiano di Tecnologia risulta ricompreso nel settore delle pubbliche amministrazioni, e che effetti sui saldi potrebbero determinarsi anche con riferimento al comma 3, nel caso in cui l'istituenda società dovesse risultare - in base ai dati di bilancio e di gestione - come appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni, si fa presente che, nel confermare che al momento, l'Istituto in parola risulta compreso nell'elenco dell'Istat delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. è da ritenere che eventuali modificazioni di tale *status* non potranno che essere verificate in esito alla definizione dei nuovi *assets* patrimoniali della Fondazione, per effetto della devoluzione della dotazione e del subentro nei rapporti giuridici già detenuti dalla Fondazione IRI in soppressione.

Articolo 19: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima dei soggetti lavoratori dipendenti (circa 8.000), indotti presumibilmente all'anticipo del pensionamento considerata la possibilità di cumulare totalmente pensione e reddito da lavoro, si fa presente, come evidenziato dalla relazione tecnica che tale stima è stata effettuata, tenuto conto degli elementi della base assicurativa amministrativa, considerando la quota di lavoratori dipendenti del settore privato che attualmente manifestano la propensione a proseguire l'attività lavorativa una volta maturato il requisito anagrafico (57 anni di età nel 2007, crescente a 58 anni di età nel 2008 e a 58/59 anni nel 2009) congiunto con i 35 anni di anzianità contributiva (e possiedono anzianità contributiva comunque inferiore a 37 anni in corrispondenza dei quali è già possibile cumulare totalmente se in possesso di un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni). A tale riguardo, si è tenuto conto che trattasi di una quota dei soggetti attivi che maturano i 59 anni di età nel 2009 (o età superiori fino a 64 anni per gli uomini e 59 anni per le donne) e i 36 anni di contributi nello stesso anno, in quanto per i lavoratori

dependenti non risulta comunque né immediato né automatico dimettersi dall'impiego ed accedere immediatamente ad un nuovo contratto, ad esempio, nello stesso posto di lavoro.

Articolo 20, commi 1 e 2 e commi da 4 a 6: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima dei maggiori oneri per prestazioni previdenziali conseguenti all'estensione degli obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni, si fa presente che gli oneri sono stati computati sulla base di specifica valutazione dell'INPS tenuto conto del ricorso per i settori già assicurati all'utilizzo delle prestazioni previdenziali in esame;

Articolo 20 commi da 7 a 9: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima delle economie derivanti dalla disposizione, si fa presente che tale stima delle economie consegue dalle valutazioni effettuate dall'INPS in merito alle spese connesse all'attività di contenzioso sulla base della concreta attività amministrativa in giudizio e dai miglioramenti che derivano da quanto previsto dalla norma in esame;

Articolo 20 comma 10: Premesso che gli Uffici Bilancio indicano come corretta la valutazione, gli stessi Uffici richiedono chiarimenti, sulla possibilità che tale norma, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, possa indurre ad un'accelerazione delle richieste nel corso dell'anno corrente, con possibili effetti di maggior spesa riscontrabili a consuntivo.

Al riguardo, si fa presente che gli andamenti tendenziali scontano per tutto il 2008 l'applicazione della disciplina vigente e pertanto inglobano l'accesso nel 2008 alla prestazione in esame (assegno sociale), che comunque prevede il compimento di un requisito anagrafico minimo.

Articolo 20 comma 11: in ordine ai chiarimenti relativi alla valutazione dei risparmi associati alla disposizione, si fa presente che i predetti risparmi sono stati determinati sulla base dei dati forniti dall'INPS relativi alle complessive spese di funzionamento dei soppressi Comitati provinciali dell'Istituto.

Articolo 20 commi da 12 a 14: Premesso che gli Uffici Bilancio indicano come la valutazione tenga correttamente e prudenzialmente conto di una riduzione rispetto alla previsione di miglioramento circa il potenziamento previsto nelle procedure INPS - Comuni in relazione alla comunicazione di decessi e variazioni anagrafiche, gli stessi Uffici richiedono comunque chiarimenti sulla stima effettuata.

Al riguardo non può non ribadirsi quanto indicato nella relazione tecnica, in particolare con riferimento alla circostanza che, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, è stato valutato che la disposizione consenta per circa 50.000 partite con importo medio mensile di circa 700 euro un recupero di circa 3 mesi di erogazione (si è ipotizzato un ritardo medio di quattro mesi che, con l'esclusione delle comunicazioni ritardate di un solo mese ritenute fisiologiche, si riduce a risparmi per tre mesi), con rideterminazione delle economie in 80 milioni di euro annui.

Articolo 24: La Commissione rileva che in mancanza di valutazioni nella documentazione tecnica allegata al provvedimento, si richiede al Governo una conferma che l'abrogazione disposta non determini alcun impatto, anche di carattere indiretto, sulla finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che è in corso una ricognizione dell'elenco delle norme abrogate, a confronto con i dati di bilancio e con le rispettive autorizzazioni di spesa, al fine di verificare la possibilità della sussistenza di talune autorizzazioni tuttora attive, che dovessero esplicare effetti contabili nel bilancio a legislazione vigente.

Articolo 25: Circa i chiarimenti richiesti a proposito della eventuale riduzione di entrate per bolli, diritti e tasse dovuti dalle imprese per gli oneri informativi oggetto del programma di semplificazione, si osserva che la disposizione non appare suscettibile di comportare oneri ovvero riduzione del gettito tributario, tenuto conto della semplificazione delle procedure di verifica e controllo poste in essere dalle competenti strutture pubbliche e dei conseguenti risparmi in termini di riduzione dei costi amministrativi.

Articoli 26 e 63, comma 2: Al riguardo, si ritiene che, in ordine all'efficacia della disciplina previgente, è da ritenere che i risparmi attesi, derivanti dall'applicazione del comma 482 della legge finanziaria 2007, non possano che essere direttamente connessi all'effettiva entrata in vigore di una specifica normativa di razionalizzazione e riordino degli enti in parola, anche mediante fusione o

trasformazione, idonea al conseguimento degli obiettivi fissati; è pertanto da ritenere che, nelle more della definizione della richiamata normativa, si renda necessario prevedere, anche per l'anno 2008, la sospensione dell'operatività della clausola di salvaguardia posta dal comma 621, lettera *a*). Tale norma, peraltro era strettamente connessa alla realizzazione del progetto di riordino, in quanto la sua applicazione era condizionata all'accertamento di minori economie derivanti dal riordino medesimo, rispetto agli obiettivi prefissati dal comma 483 della finanziaria 2007, attraverso una corrispondente riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.

Diversamente, l'articolo 26 del decreto-legge 112 prevede l'immediata soppressione di taluni enti che rientrano tassativamente nei criteri fissati dalla medesima normativa sia sotto il profilo dimensionale (meno di 50 unità di dotazione organica) sia sotto il profilo contabile (deve trattarsi di enti pubblici non economici). La nuova disposizione è conseguentemente suscettibile di determinare autonomi effetti positivi di risparmio, la cui quantificazione non può essere posta in relazione con i più generali effetti derivanti dal riordino e la ristrutturazione di tutti gli enti pubblici nel loro complesso di cui alla finanziaria 2007.

Articolo 28: Si rinvia al Ministero dell'Ambiente.

Articolo 30: si conferma che, a seguito della semplificazione dei controlli sulla certificazione ambientale e di qualità delle imprese, le eventuali minori entrate per tasse e diritti sono quantomeno compensate dai minori oneri per la gestione dei servizi di controllo da parte delle strutture pubbliche, che comunque devono ritenersi estranee ai rapporti economici con i soggetti privati certificatori, che restano a capo alle imprese.

Articolo 31: In merito alla richiesta di chiarimenti sugli effetti finanziari connessi all'estensione da cinque a dieci anni della durata di validità della carta d'identità, non si hanno osservazioni da formulare rispetto alle deduzioni formulate dal Governo in ordine a tale disposizione, già inserita nell'A.C. 2161-A all'esame della Camera dei deputati nella passata legislatura, e riportati nella nota del Servizio Bilancio di cui si tratta.

Articolo 38: in ordine ai chiarimenti richiesti si rappresenta che i Comuni già assicurano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 il funzionamento della struttura denominata sportello unico per le attività produttive, a servizio dei soggetti privati che intendono avviare un'attività economica. La norma intende, mediante la successiva adozione di un apposito regolamento, semplificare la disciplina dello sportello unico, dettando principi e criteri direttivi, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa per la finanza pubblica.

In ordine all'affidamento a soggetti privati accreditati dell'istruttoria delle domande per la verifica e attestazione dei requisiti necessari per l'avvio dell'attività di impresa, si fa presente che si tratta di una scelta facoltativa che i Comuni potranno adottare, compatibilmente con la disponibilità di risorse da destinare allo scopo.

Infine per quanto concerne l'attività di vigilanza dei Ministeri interessati o del sistema camerale sui predetti soggetti privati accreditati, si ravvisa l'esigenza che, in sede di emanazione del regolamento attuativo, siano individuate modalità di vigilanza che non abbiano carattere oneroso.

Articolo 39: con riferimento ai chiarimenti circa gli effetti delle abrogazioni previste dalla disposizione, si fa presente che le previste abrogazioni sono coerenti con la semplificazione introdotta dalla disposizione che prevede, in sostituzione degli attuali diversificati obblighi di tenuta libri relativi ai rapporti di lavoro, l'obbligo di tenuta di un libro unico da parte del datore.

Articolo 42: Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Articolo 57: Premesso che le risorse attualmente previste per il finanziamento dei servizi pubblici di cabotaggio sono trasferite direttamente alle società e che le stesse, ai sensi della disposizione in esame, sono destinate alla compartecipazione dello Stato alle regioni per l'erogazione di tali servizi, le società regionali di navigazione, in una situazione di equilibrio, non dovrebbero rientrare nell'ambito della P.A.

Al momento, è prevedibile che le regioni finalizzino le funzioni di programmazione e amministrazione al mantenimento di tale equilibrio.

Articolo 59: Finmeccanica non è in perdita il 2007 ha chiuso in utile l'operazione di aumento di capitale non si configura rilevante ai fini dell'indebitamento. Allo stato non sono individuate le riserve disponibili che potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di nuove azioni. Si tratta in ogni caso di partite finanziarie che restano fuori bilancio e non incidono sull'indebitamento. È esplicitamente previsto l'utilizzo di riserve qualificate come «disponibili» dalla stessa norma che pertanto non pregiudica l'equilibrio patrimoniale delle società.

Si sottolinea, poi, che l'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale di Finmeccanica è subordinato alla preventiva acquisizione di risorse sotto forma di distribuzione di riserve di utili: in queste condizioni non si avrebbero effetti sull'indebitamento netto strutturale, in quanto, con riferimento alle entrate, detto saldo prescinde da tale tipologia di risorse, mentre dal lato della spesa si avrebbe un'acquisizione di partita finanziaria ininfluente sul predetto saldo.

Per elementi di dettaglio sullo *status* patrimoniale e finanziario di Finmeccanica e di Società distributrici di riserve di utili si rinvia al Dipartimento del tesoro.

Articolo 60, commi 1-2: In ordine alla differenza di importi relativi agli effetti della disposizione in esame in termini di indebitamento netto per l'anno 2010, riportati, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo, si conferma che la riduzione complessiva della spesa dei Ministeri in termini di indebitamento per l'anno 2010 corrisponde ai 6.788 milioni di euro indicati nel medesimo prospetto (da cui deriva la percentuale di taglio, pari al 22,9 per cento del «valore» in termini di indebitamento delle spese interessate alla manovra, pari a 29.642 milioni di euro).

Pertanto, l'inesattezza rilevata (8.600 milioni) è ascrivibile ad un mero errore materiale nella r.t....

Per quanto riguarda le notizie richieste per valutare la sostenibilità della riduzione, si riporta in allegato un prospetto concernente la ripartizione del bilancio a LV 2009-2011 per missioni e programmi. Tali dati, peraltro, saranno suscettibili nel prosieguo di modifiche ed aggiornamenti, tenuto conto delle variazioni che verranno proposte dalle amministrazioni ai fini della definizione del bilancio di previsione per l'anno 2009, anche in applicazione delle innovazioni normative sulla flessibilizzazione del bilancio stesso.

In ordine all'osservazione formulata sulla circostanza che gli stanziamenti di bilancio interessati alle riduzioni trovano sostanziale corrispondenza con le voci di spesa correlate all'applicazione del comma 507 della legge finanziaria per il 2007, si rappresenta che i criteri utilizzati nei due casi considerati, per l'individuazione della spesa assoggettabile a tagli e/o accantonamenti, differiscono sostanzialmente: in occasione della legge finanziaria 2007, il criterio era essenzialmente economico (venivano individuate le categorie di spesa aventi impatto diretto sul conto consolidato della P.A.), mentre nel caso attuale, assume preminenza la possibilità per l'Amministrazione di «controllare» la spesa, rimanendo in genere escluse dai tagli le spese la cui quantificazione risulta determinata da fattori esogeni rispetto ai comportamenti della P.A.

La contestuale introduzione di nuovi meccanismi di flessibilità, che risultano nettamente incrementati rispetto alla legislazione previgente, dovrebbe assicurare maggiori margini di sostenibilità dei tagli, rispetto all'esperienza maturata per gli accantonamenti *ex* comma 507, ritenendosi pertanto accettabile l'aumento delle percentuali applicate dalla manovra, passate dal 12-14 per cento del triennio 2007-2009 al 21,9 per il prossimo esercizio, previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Infine, si conferma che gli stanziamenti di bilancio che concorrono a definire la spesa riducibile, sono stati considerati a legislazione vigente e pertanto scontano gli effetti previsti sia dal DL 93/2008 che l'applicazione delle riduzioni - già accantonamenti *ex* comma 507 - previste dal decreto-legge 112/2008 in esame.

Articolo 60, comma 7: Al riguardo, si rappresenta in primo luogo che la modifica normativa del vincolo di copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi appare di particolare complessità attuativa ed applicabile, al momento, esclusivamente alle iniziative legislative da introdursi dopo l'approvazione parlamentare del decreto-legge 112 del 2008, tenuto conto che risulterebbe oggettivamente difficile, e in molti casi impraticabile, la revisione delle formule di copertura delle norme già presentate per l'esame delle Camere e sottoposte al parere delle competenti Commissioni,

in base alla legislazione previgente.

Si conviene inoltre che, ai fini della definizione delle nuove formule di copertura, occorrerà definire un nuovo profilo operativo per la redazione delle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 468/78, rendendosi necessaria l'indicazione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e relativi mezzi coperture in termini anche di fabbisogno e di indebitamento, fornendo ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

Si ritiene peraltro che l'estensione dell'obbligo di copertura riguardi anche i progetti di legge che non risulteranno corredati di tale strumento, in quanto di iniziativa parlamentare, per i quali si renderà necessario definire previamente i relativi effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento; a tal riguardo, si ritiene che utili elementi potranno essere forniti dallo scrivente Dipartimento in sede di valutazione e verifica delle richiamate iniziative.

Si condivide infine l'avviso della Commissione in ordine alla necessità di estendere l'obbligo della copertura sui tre saldi di tutti i nuovi o maggiori oneri, quindi sia alle maggiori spese che alle minori entrate.

Articolo 60, commi 8 e 9: Al riguardo, si rappresenta che occorre tener conto della fase di prima applicazione delle innovazioni normative del decreto-legge e delle intrinseche difficoltà gestionali che potrebbero insorgere in sede di utilizzazione dei nuovi strumenti di flessibilità.

È da ritenere, infatti, che nel complesso il coefficiente di spendibilità (in termini di fabbisogno) delle risorse che verranno via via assegnate alle amministrazioni richiedenti - in base alle sopravvenute occorrenze - attraverso la ripartizione del fondo in questione, dovrebbe essere inizialmente più basso rispetto alle corrispondenti capacità di spesa in senso economico (in termini di indebitamento), per poi progressivamente salire in considerazione dell'entrata a regime dei nuovi meccanismi di bilancio.

Articolo 63, comma 4: la norma autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per le esigenze del Gruppo Ferrovie S.p.A., prevedendo un successivo decreto interministeriale per la destinazione del contributo in relazione alle effettive esigenze più immediate delle società Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria S.p.A.

Al riguardo, si concorda con quanto affermato nella nota di verifica in relazione alla quantificazione, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e si rappresenta, inoltre, che la destinazione delle somme per le finalità di cui sopra è rimessa alle valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al momento, non possono essere individuati i presupposti per ulteriori futuri finanziamenti.

Articolo 63, comma 5: Si precisa che l'entità delle somme oggetto della prevista anticipazione a valere sulle giacenze di tesoreria di ANAS ammonta a circa 1.500 milioni di euro. Come rappresentato nella relazione tecnica, l'utilizzo di tali somme deve essere commisurato alle disponibilità di bilancio per l'anno 2008 per gli investimenti di competenza dell'ANAS (1.050 milioni in termini di competenza e cassa, che dovrebbero essere integrati di ulteriori 450 milioni in esito al presumibile sblocco dell'accantonamento per pari importo ai sensi della normativa sul TFR) e comunque nel limite delle relative stime sui tendenziali di spesa.

In ordine agli elementi richiesti sulla destinazione vincolata delle risorse giacenti sul conto di tesoreria e sulla eventualità che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, sarà cura dell'ANAS limitare l'assunzione delle anticipazioni alle risorse per le quali non sussistono esigenze di utilizzo nel corso dell'anno 2008.

Il reintegro entro il 31 dicembre 2008 delle somme anticipate potrà avvenire a seguito del completamento della procedura di reiscrizione in bilancio dei residui caduti in perenzione il 1° gennaio 2008, previa apposita integrazione degli stanziamenti occorrenti con la legge di assestamento.

Si sottolinea come la deroga temporanea entro il 31 dicembre 2008 delle somme vincolate ha la finalità puramente contingente di assicurare ad Anas la liquidità necessaria nel limite delle complessive disponibilità assunte per l'Anas nella programmazione del conto tendenziale della Pubblica amministrazione: non sussiste pertanto alcun problema di rideterminazione strutturale

delle finalità delle risorse dell'Anas.

Articolo 63, comma 8: Si conviene che l'entità degli oneri dovrà essere determinata con riferimento ai provvedimenti legislativi che saranno proposti, la cui adozione è subordinata alla disponibilità, sul fondo, di risorse sufficienti per la copertura degli oneri che da essi derivano.

Articolo 63, comma 10: Al riguardo, si segnala che le iniziative cui fa riferimento la relazione tecnica (rinnovi contrattuali e alle misure concernenti Roma capitale) riguardano provvedimenti che non rivestono al momento carattere di urgenza e che pertanto potranno essere predisposti in una fase successiva, in parte con effetti a decorrere dal prossimo esercizio, per i quali, tuttavia, appare opportuno reperire fin d'ora un *plafond* di risorse annue, ritenuto al momento congruo ai fini della copertura dei presumibili oneri che si renderà necessario fronteggiare.

In tali sensi, è da ritenere che la complessiva valutazione degli effetti in parola, che si verranno a quantificare anche in termini di fabbisogno ed indebitamento, non potrà che essere rinviata all'atto della definizione delle richiamate iniziative.

Per quanto di competenza, riguardo l'ammontare degli importi da destinarsi ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego si confermano le indicazioni riportate nella relazione tecnica alla norma.

Circa gli incrementi retributivi per l'anno 2008, si conferma che per l'anno in questione non è stata disposta un'ulteriore integrazione dei fondi per i contratti. Pertanto, le risorse disponibili per i rinnovi dell'anno 2008 sono quelle corrispondenti alla sola indennità di vacanza contrattuale.

Per gli aspetti rimanenti si rimanda al competente avviso dell'IGPB. IGOP.

Articolo 63, comma 11: Nel ribadire che nel tendenziale a legislazione vigente è stata assunta la realizzazione di investimenti immobiliari da parte degli enti previdenziali esclusivamente in forma indiretta, si osserva che la deroga concessa all'Inail di realizzare in forma diretta investimenti per infrastrutture di interesse regionale entro il limite di 75 milioni entro il 2008 non può che essere condizionata alla circostanza che l'intera realizzazione intervenga nel 2008, posto che non sussisterebbe nel 2009 il presupposto normativo per il completamento della realizzazione di interventi in forma diretta.

Articolo 63, commi 12 e 13: la disposizione ripristina l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 304 della legge finanziaria 2008, successivamente soppressa dall'articolo 11-*quater* del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 93/2008 recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 1185).

In merito, per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica determinati dalle sopramenzionate disposizioni, dai quali si evince un effetto più accelerato di realizzazione della spesa da parte della disposizione in esame, si rimanda agli elementi informativi che potranno essere forniti dell'IGB.

Articolo 64: Il piano di razionalizzazione del personale docente, previsto dalla norma in esame, ha scontato, ai fini dei risparmi conseguibili, la riduzione del numero di insegnanti stabilita dalla LF 2008, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, in 10.000 unità in ragione d'anno. A tal riguardo, si precisa che la RT relativa alla predetta LF 2008, rimodulava su ulteriori 3 anni scolastici la riduzione di personale (docente ed ATA), prevista dalla LF 2007 in 47.000 unità, come di seguito riportato:

aa.ss.	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Riduzione docenti	10.000	10.000	10.000	10.000
Riduzione ATA	4.000	1.000	1.000	1.000

Quanto sopra, relativamente ai primi due anni scolastici, è confermato dai decreti interministeriali

con i quali è stata determinata la consistenza organica del personale docente ed ATA. Circa l'effettiva realizzazione dei prescritti obiettivi di risparmio, si ritiene che gli stessi possano essere realisticamente raggiunti, considerando la molteplicità degli interventi finalizzati allo scopo (comma 4), nonché la gradualità di realizzazione degli stessi (triennio 2009-2011). Inoltre, va evidenziato che la puntuale verifica della conseguibilità dei predetti obiettivi non può che essere effettuata in sede di esame del piano di attuazione di cui al comma 3, per il quale è previsto, peraltro, il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. In ogni caso, la norma, a garanzia dell'effettivo conseguimento dei risparmi indicati al comma 6, prevede apposita clausola di salvaguardia finanziaria (comma 8).

Infine, si precisa che la RT non tiene conto della differenza tra organico di diritto e organico di fatto, atteso che il numero di docenti considerato a base di calcolo, fornito dal Sistema informativo del MIUR per l'anno scolastico 2007/2008, afferisce a tutto il personale docente in servizio (quindi concernente sia l'organico di diritto che l'organico di fatto).

Articolo 65: Relativamente all'indicazione del vincolo massimo di risparmio si fa presente che l'economia di 304 milioni è quella derivante dalle economie massime realizzabili - riferite all'anno 2010 - per effetto della riduzione del 40 per cento delle risorse relative alla professionalizzazione, che non hanno una entità costante nei vari anni.

Per quanto concerne la richiesta dell'indicazione delle unità di personale che verrebbero ridotte per effetto della norma si segnala che la normativa vigente (legge 331/2000, decreto legislativo 215/2001 e legge 226/2004) stabilisce le dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale delle Forze Armate soltanto dal 1° gennaio 2021.

Nel periodo transitorio le dotazioni organiche di personale vengono determinate annualmente con decreto di concerto Difesa-Economia e Finanze-Funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento, in tale contesto le stesse verranno determinate sulla base delle disponibilità più ridotte e quindi i risparmi sono effettivamente conseguibili. Le dotazioni organiche saranno determinate in relazione sia al personale effettivamente in servizio sia alle esigenze delle Forze Armate, pertanto non è ipotizzabile fin da ora la riduzione che verrà operata sia sui vari ruoli del personale in servizio permanente sia sull'entità del personale in ferma prefissata.

Articolo 66 commi da 1 a 5: In relazione alla mancata contabilizzazione sul saldo netto delle economie da *turn over* relative agli enti pubblici non economici ed Agenzie fiscali, si rappresenta che essendo già stata operata una riduzione dei trasferimenti sulle relative Missioni e programmi prudenzialmente non si sono scorati ulteriori effetti sul saldo netto da finanziare.

Articolo 66 comma 13: Riguardo ai profili di problematicità rilevati si precisa che la maggiore incidenza delle misure limitative sul comparto in questione deriva dalla circostanza che, mentre gli altri comparti interessati dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 erano già assoggettati a misure limitative per i periodi considerati e pertanto le economie sono state computate in misura aggiuntiva rispetto a quelle già scontate nell'ambito delle precedenti manovre, per le università il maggior impatto deriva dall'assenza di analoghe disposizioni pregresse e pertanto sono state scontate le intere economie derivanti dalle limitazioni previste dalla norma.

Per quanto concrete i chiarimenti sulla funzionalità delle università si rileva che negli ultimi anni tali istituzioni, a differenza di altre realtà, non sono state assoggettate a limitazioni delle assunzioni per il personale a tempo indeterminato e che la legge finanziaria 2007 aveva provveduto a destinare risorse aggiuntive per l'assunzione di personale ricercatore. Peraltro la misura maggiormente restrittiva (*turn-over* al 20 per cento) riguarda un solo triennio mentre già nel 2012 le assunzioni potranno consentire la sostituzione del 50 per cento dei cessati e dal 2013 la sostituzione avverrà in misura intera. Le università pertanto nell'ambito della loro autonomia potranno individuare le più idonee misure di razionalizzazione al fine di veicolare le assunzioni consentite per fronteggiare i settori che presenteranno le carenze più significative.

Articolo 67, comma 1: In relazione all'osservazione formulata dal Servizio Bilancio va precisato che in base all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 con decreto del

Ministro dell'Economia e delle Finanze vengono determinate le misure percentuali da applicare sulle risorse indicate dallo stesso comma 1 per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria. In tale sede viene destinata la quota di risorse da assegnare al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

Pertanto, la definizione del suddetto decreto ministeriale determina le risorse complessive relative all'anno 2007 da destinare ai sensi del predetto articolo 12 all'incentivazione del personale e sulle quali viene operata la riduzione del 10 per cento prevista dal comma 1 dell'articolo 67 del decreto-legge 112/2008.

In relazione a quanto sopra, in via prudenziale nella relazione tecnica all'articolo 67, comma 1 la riduzione del 10 per cento è stata calcolata sull'importo già decurtato della quota da attribuire al predetto fondo di assistenza per i finanziari al fine di una stima delle economie più corrispondenti alla effettiva realizzazione delle stesse.

Articolo 68: Relativamente all'osservazione del Servizio Bilancio circa la richiesta di elementi quantitativi e parametri alla base della previsione di risparmio atteso si fa presente che gli stessi potranno essere determinati solo successivamente alla definizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 3 dell'articolo in esame e, comunque, le economie non potranno essere inferiori a quelle stimate nella relazione tecnica.

Conseguentemente la stima operata corrisponde a quella definita relativamente alla disposizione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 223/2006 così come indicato dal suddetto comma 3.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti sui criteri di «nettizzazione» si rinvia all'IGPB.

Articolo 72, commi da 7 a 11: In relazione ai chiarimenti richiesti in ordine agli effetti positivi sul fronte dei redditi da lavoro dipendente si rappresenta che gli stessi sono stati stimati per quanto riguarda il turn-over solo in relazione ai comparti interessati da misure limitative e che gli stessi non sono stati conteggiati in relazione ai comparti della scuola (per il quale occorre comunque procedere alla nomina di supplenti) e della sanità e degli enti locali in relazione alla circostanza che le misure limitative delle assunzioni per tali comparti sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati nell'ambito dei relativi patti. Pertanto nell'ipotesi che il mancato accoglimento delle istanze riguardi il 20 per cento delle 10.000 unità annue interessate (2.000 unità annue) e che di tali unità il personale interessato da misure limitative del *turn-over* sia il 30 per cento circa, gli effetti di contenimento dei redditi da lavoro conseguenti a misure limitative delle assunzioni sono stati computati solo su 600 unità che cessano in più per ciascuno dei primi due anni di applicazione della norma (in armonia a quanto calcolato per i maggiori oneri da trattamento di fine servizio).

Ipotizzando la possibilità di assumere il 20 per cento rispetto alle maggiori cessazioni avvenute nei primi due anni si ha un numero di unità in meno, su cui computare economie pari a 480 (600-120) per ciascuno dei primi due anni. Moltiplicando il numero delle unità per un trattamento medio di 42.000 euro si ha l'importo di 20.160.000 euro per ciascuno dei due anni. I risparmi a regime per i due anni ammontano pertanto a circa 40,5 milioni di euro. Relativamente al differenziale retributivo è stato computato anche il personale del comparto scuola (ma non quello degli enti locali e della sanità per i motivi innanzi evidenziati). Tale differenziale è stato computato in relazione alla circostanza che la disposizione riguarda personale con significative anzianità di servizio. Anche in tale ipotesi l'effetto è stato computato solo in relazione ai primi due anni di applicazione della norma. Ipotizzando un numero di circa 820 (700 scuola e 120 altri comparti) unità annue interessate (comparto scuola più assunti nei limiti del 20 per cento del *turn-over* per gli altri comparti interessati da disposizioni limitative) ed un differenziale retributivo unitario di circa 8.000 euro, lordi, si ha, nel biennio un'economia a regime di circa 13.000.000 di euro.

Articolo 77: Il Servizio, nell'evidenziare il carattere prevalentemente programmatico della norma volta a stabilire i vincoli finanziari entro i quali dovrà trovare spazio la disciplina legislativa sul patto di stabilità per gli anni 2009/2011, sottolinea che non sembra prudenziale ascrivere gli attesi effetti di risparmio, quali gli accantonamenti dei trasferimenti spettanti alle regioni e agli enti locali, al provvedimento in esame e che tale accantonamento non costituirebbe un presupposto sufficiente per l'inclusione dei risparmi sui saldi. Inoltre, l'assenza di una definizione delle regole del nuovo

patto di stabilità non consente di stabilire se l'entità dei risparmi sia in linea con la quantificazione operata.

Al riguardo, si rappresenta che, in caso di mancata approvazione delle norme sul patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011, la riduzione di trasferimenti erariali a favore degli enti locali (che, com'è noto, fanno riferimento al saldo finanziario) comporta di riflesso una riduzione della spesa (e/o un aumento di altre entrate) per raggiungere gli obiettivi programmatici. Altrettanto può dirsi per i trasferimenti erariali a favore delle regioni che, pur facendo riferimento al parametro della spesa, sono condizionate in termini di bilancio alle entrate provenienti dallo Stato.

Si soggiunge inoltre che, così come precisato nella RT, l'ammontare degli accantonamenti è predeterminato e, conseguentemente, sarà la cornice finanziaria entro cui le nuove regole del patto verranno definite; regole che dovranno concretizzarsi nelle disposizioni di dettaglio del patto di stabilità interno in via di definizione e che dovranno andare a sostituire l'articolo 77 in esame.

Articolo 78: la gestione transitoria commissariale si concilia con le risorse permanenti di 500 milioni annui preordinate dall'articolo 63, comma 10, in quanto, come precisato al comma 1 dell'articolo in esame, sussiste la necessità di assicurare stabilità al piano di risanamento dell'Amministrazione comunale e, ciò, al fine di poter dare attuazione all'ordinamento di Roma Capitale in condizioni di normalità.

Si condividono le perplessità sollevate su una non chiara separazione delle partite, attive e passive, destinate a confluire nella gestione commissariale rispetto a quelle di competenza della gestione ordinaria. In proposito, si auspicano interventi correttivi.

L'anticipazione della Cassa depositi e prestiti, dovrebbe essere estinta entro il 31 dicembre 2008 con i trasferimenti statali spettanti al Comune in base alla legislazione vigente (esclusi quelli di natura tributaria) e con quelli aggiuntivi che dovranno essere attribuiti utilizzando le risorse preordinate dall'articolo 63, comma 10. Gli interessi sull'anticipazione dovrebbero gravare sulla gestione corrente a cui è stata attribuita la titolarità dell'anticipazione. Si fa, infine, presente che gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, quindi, la gestione commissariale dovrebbe essere esclusa dai vincoli del patto, trattandosi di una gestione atipica rispetto a quella ordinaria;

Articolo 79: Gli Uffici Bilancio osservano che in assenza di dettagli circa i contenuti dell'Intesa da sottoscrivere entro il 31 luglio 2008, non è possibile esprimere valutazioni circa l'attendibilità e la realizzabilità delle manovre di contenimento della spesa.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che sono presenti in tutte le regioni, sia pure con dimensioni diverse, inefficienze ed inapproprietezze nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Pertanto, l'intesa andrà ad individuare le corrispondenti aree di spesa nelle quali sono concretamente realizzabili interventi regionali diretti alla riduzione dei costi.

In ogni caso, anche qualora non venissero adottate le predette misure di contenimento, i meccanismi automatici di incremento delle aliquote, previsti dall'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004 e dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 296/2006, garantiscono, sia pure diacronicamente, gli effetti scontati in termini di PA sul versante delle entrate.

Articolo 80: con riferimento al chiarimento in ordine alla stima delle economie (100 milioni di euro annui dal 2009) derivanti dall'attuazione del Piano straordinario di verifica in materia di invalidità civile.

Al riguardo, si fa presente che tale valutazione è stata effettuata in linea alla concreta esperienza amministrativa come rendicontata dai competenti Uffici che in passato hanno già realizzato programmi straordinari simili di verifica (quali quelli conseguenti dall'attuazione dell'articolo 52 della legge n. 449/97 che ha previsto un piano di verifica straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile da attuarsi in 9 mesi e dall'attuazione dell'articolo 37 della legge n. 448/98 che ha prorogato e ampliato al 31 dicembre 2000 per altri circa 100.000 accertamenti di verifica il predetto piano di verifica straordinario).

Articolo 83, commi 25-28: In ordine alle osservazioni sull'articolo 83, commi 25-28 nel rinviare alle

valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che gli oneri di funzionamento del Comitato siano assicurati nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò anche considerato che le funzioni della Segreteria del Comitato sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come disposto dal comma 28 dell'articolo 83, e che la spesa per il funzionamento della stessa rappresenta quella che incide maggiormente sulla spesa complessiva del Comitato.

Inoltre, si ritiene che la partecipazione a titolo gratuito previsto dal comma 28 escluda la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Articolo 84: Al riguardo, per quanto riguarda i sopraindicati aspetti formali, si conviene con le precisazioni formulate rispettivamente in ordine agli effetti finanziari negativi della clausola di copertura (con riferimento alle minori entrate degli articoli 3 e 82, comma 16), alla necessità di modificare l'indicazione dell'articolo 60, comma 7 in articolo 60, comma 8, e di inserire nell'elenco delle disposizioni onerose anche l'articolo 79, comma 2, per l'aumento del livello di finanziamento del SSN, che è contabilizzato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In ordine agli importi indicati nell'articolo 84, le differenze rispetto al prospetto riepilogativo oneri-coperture, (-24 milioni nel 2009 e +306 milioni nel 2010) conseguono alla contabilizzazione degli effetti di talune norme nel prospetto medesimo.

In particolare, nel ripetuto prospetto risultano ricompresi nelle entrate anche gli effetti indotti negativi sulle imposte dirette, recati dal rinvio al 2009 dell'abrogazione del regime di esenzione IVA, delle prestazioni ausiliarie dei gruppi bancari ed assicurativi, di cui all'articolo 82, comma 16 (-24 milioni nel 2009). Inoltre, sia in termini di entrate che di spese, sono contabilizzati gli effetti indotti derivanti per l'anno 2010 dalle misure sul personale (-110 milioni sull'entrata per l'IRPEF e +196 milioni sulla spesa per effetti previdenziali e sul SSN).

Sotto il profilo sostanziale, si conferma quanto già precedentemente segnalato in ordine all'opportunità di estendere la clausola di copertura degli oneri anche agli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 60, comma 7.

Tuttavia, la medesima modifica normativa del vincolo di copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi, in corso d'esercizio, rappresenta un indubbio fattore di complicazione delle modalità di stesura delle relazioni tecniche e corrispondenti clausole finanziarie, sembrerebbe opportuno valutare, per intanto, la possibilità di individuare un differente percorso ai fini dell'introduzione della novità legislativa, considerate anche le valutazioni già espresse dalla V Commissione.

In tal senso, tenuto conto dell'esistenza di numerosi disegni di legge onerosi, che al momento non risultano uniformati a tale innovazione, appare plausibile l'introduzione di una iniziativa legislativa di rinvio dell'efficacia della norma stessa, a decorrere dal prossimo esercizio, al fine di introdurre maggiore gradualità in un meccanismo che appare fin d'ora di particolare complessità attuativa.

Dotazioni finanziarie a legislazione vigente

Triennio 2009-2011

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	499.703.017	485.135.834	505.277.732
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenze del Consiglio dei ministri	3.072.101	3.233.219	3.086.333
001 Organi costituzionali	1.088.605	2.009.819	2.088.157
002 Organi a rilevanza costituzionale	524.523	526.141	468.203
003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	458.973	637.259	504.033
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.548.056	87.001.831	87.487.129
001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	337.293	162.806	139.494
004 Federalismo	56.324.738	57.343.852	57.991.676
005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	24.139.073	23.944.135	23.913.227
006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	7.746.945	5.710.840	6.442.731
004 L'Italia in Europa e nel mondo	24.389.764	22.976.642	23.576.960
010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	23.889.194	22.469.175	23.037.738
011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	491.570	498.467	499.222
005 Difesa e sicurezza del territorio	1.000.000	0	0
008 Missioni militari di pace	1.000.000	0	0
007 Ordine pubblico e sicurezza	1.267.658	1.292.255	1.261.899
006 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.267.636	1.292.255	1.261.899
008 Soccorso civile	1.629.052	1.527.110	1.433.952
004 Interventi per pubbliche calamità	119.143	118.732	111.149
005 Protezione civile	1.510.368	1.408.368	1.342.802

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	179.794	198.105	158.340
003 Sostegno al settore agricolo	179.794	198.105	158.340
011 Competitività e sviluppo delle imprese	1.805.094	1.903.768	1.685.152
004 Incentivi alle imprese	1.805.094	1.903.768	1.685.152
013 Diritto alla mobilità	6.932.422	4.905.998	4.756.331
008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	6.932.422	4.905.998	4.756.331
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	1.184.470	2.164.273	1.710.799
008 Opere pubbliche e infrastrutture	1.184.470	2.164.273	1.710.799
015 Comunicazioni	881.606	964.574	891.258
003 Servizi postali e telefonici	567.517	631.587	626.966
004 Sostegno all'editoria	299.089	333.087	264.301
017 Ricerca e innovazione	176.459	180.503	174.403
015 Ricerca di base e applicata	176.459	180.503	174.403
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.431	62.742	93.420
005 Sviluppo sostenibile	74.431	62.742	93.420
019 Casa e assetto urbanistico	10.775	49.509	49.509
001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	10.775	49.509	49.509
022 Istruzione scolastica	120.940	119.317	92.084
010 Sostegno all'istruzione	120.940	119.317	92.084
024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	6.791.055	6.932.241	6.863.104

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
005 Protezione sociale per particolari categorie	5.067.818	5.572.800	5.568.842
006 Garanzia dei diritti dei cittadini	104.291	114.690	110.781
007 Sostegno alla famiglia	1.003.646	1.240.984	1.192.794
008 Promozione dei diritti e delle pari opportunità	30.303	3.767	2.907
026 Politiche previdenziali	11.692.414	12.071.774	12.070.840
002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	11.692.414	12.071.774	12.070.840
028 Politiche per il lavoro	7.331	7.355	7.419
002 Infortuni sul lavoro	7.331	7.355	7.419
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.229.308	1.276.890	1.328.690
005 Rapporti con le confessioni religiose	1.229.308	1.276.890	1.328.690
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	82.712.735	59.935.167	60.683.403
001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	5.840.217	5.376.645	5.437.012
002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	659.395	648.263	577.352
003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.309.511	2.381.525	2.345.103
004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	43.916	42.019	32.508
005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	54.069.697	50.573.735	51.621.179
030 Giovani e sport	798.781	726.714	314.643
001 Attività ricreative e sport	628.175	642.212	248.642
002 Incentivazione e sostegno alla gioventù	170.606	84.501	66.201
031 Turismo	76.759	68.142	66.466

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
001 Sviluppo e competitività del turismo	76.739	86.142	88.488
002 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	930.170	940.444	883.933
001 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	618.163	615.155	574.891
002 Indirizzo politico	25.245	25.327	24.599
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	286.762	299.962	284.443
003 Fondi da ripartire	12.129.091	12.263.574	12.097.669
001 Fondi da assegnare	9.060.484	9.073.519	8.907.332
002 Fondi di riserva e speciali	3.031.527	3.190.356	3.190.336
004 Debito pubblico	271.856.242	277.268.260	285.151.506
001 Oneri per il servizio del debito statale	79.191.331	80.950.572	83.650.767
002 Rimborsi del debito statale	192.664.912	196.317.688	201.500.739

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9.706.878	10.011.824	8.480.272
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	47.748	8.898	8.794
001 Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	43.448	4.615	4.481
002 Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	3.741	3.794	3.737
003 Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	599	609	598
011 Competitività e sviluppo delle imprese	2.046.718	2.163.010	2.682.807
001 Incentivazione per lo sviluppo industriale	2.283.188	2.122.773	2.050.614
002 Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	66.292	39.298	31.418
003 Riassetti industriali di settore e di area	28.228	938	878
012 Regolazione dei mercati	14.601	10.814	10.339
001 Iniziative per la tutela dei consumatori	2.228	2.954	2.138
002 Interventi per promuovere la concorrenza	7.773	3.938	3.779
003 Vigilanza sui mercati e sui prodotti	4.599	4.824	4.421
015 Comunicazioni	208.348	133.163	112.403
001 Radiodiffusione sonora e televisiva	173.781	100.256	81.034
002 Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	28.547	33.983	27.020
003 Servizi postali e telefonici	3.918	3.930	3.908
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	206.790	191.331	188.747
001 Politica commerciale	6.182	6.210	6.120
002 Promozione del made in Italy	188.935	183.455	180.106

Ministero Missione Programma	2008	2010	2011
003 Scelgono all'internazionalizzazione delle imprese	2.403	2.965	2.432
043 Ricerca e innovazione	636.313	209.907	208.707
001 Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	8.204	8.532	8.402
014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	628.110	201.275	201.215
048 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.927	1.950	1.911
003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	1.827	1.900	1.811
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.285.471	1.101.307	6.134.469
001 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	270.033	254.493	200.367
002 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	2.137.916	2.238.464	1.727.562
003 Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	3.887.520	4.958.350	3.806.580
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	57.627	55.771	55.777
002 Indirizzo politico	21.227	21.573	20.758
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	36.399	34.198	35.020
033 Fondi da ripartire	84.241	83.556	83.336
001 Fondi da assegnare	84.241	83.556	83.236

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	90.239.700	82.179.052	81.866.986
017 Ricerca e innovazione	301.688	497.916	469.694
007 Ricerca per il settore della sanità pubblica	601.006	487.001	467.619
012 Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziali	740	745	735
013 Ricerca in materia di politiche sociali	141	143	140
020 Tutela della salute	832.569	796.303	693.688
001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	629.371	612.634	535.400
002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	63.699	67.253	59.751
003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	96.148	27.051	24.844
004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	44.473	43.724	38.536
006 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	5.978	5.429	5.169
024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	17.432.093	17.587.614	17.476.962
001 Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	17.017.442	17.578.463	17.470.029
002 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	2.616	2.304	2.640
003 Interventi a favore delle persone non autosufficienti	400.043	44	43
004 Lotta alle dipendenze	11.791	3.804	6.260
025 Politiche previdenziali	58.431.867	60.859.011	60.875.888
002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	58.431.867	60.859.011	60.875.888
026 Politiche per il lavoro	2.537.919	1.962.970	1.671.764

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
001 Regolamentazione e vigilanza del lavoro	52.316	57.202	47.236
003 Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	1.220.606	901.261	662.044
004 Sostegno al reddito	1.093.615	981.394	880.146
005 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	150.383	112.372	112.356
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.603	1.483	1.646
001 Flussi migratori per motivi di lavoro	914	828	906
004 Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	748	758	741
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	441.674	449.001	436.294
002 Indirizzo politico	26.026	26.217	25.844
005 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	415.647	423.685	410.448
033 Fondi da ripartire	98.658	82.751	52.230
001 Fondi da assegnare	98.658	82.751	52.230

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.294.953	7.485.123	7.307.139
005 Giustizia	7.036.791	7.323.406	7.080.515
001 Amministrazione penitenziaria	2.687.123	2.724.335	2.662.304
002 Giustizia civile e penale	4.263.022	4.190.953	4.150.842
003 Giustizia minorile	140.223	142.708	137.068
004 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	147.823	165.360	130.701
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.369	29.844	29.160
002 Indirizzo politico	29.369	29.844	29.160
033 Fondi da ripartire	226.773	225.384	197.164
001 Fondi da assegnare	226.773	225.384	197.164

Ministero Missione Programma	2008	2010	2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2.207.303	2.250.202	2.050.194
004 L'Italia in Europa e nel mondo	1.350.280	1.956.888	1.886.766
001 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	4.791	4.577	4.897
002 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	530.227	550.421	434.271
004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	70.710	68.772	54.068
006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	1.083.720	1.072.252	1.061.363
007 Integrazione europea	12.952	12.177	11.868
008 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	68.405	65.930	57.465
009 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	187.459	201.456	193.257
002 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	224.872	226.373	222.340
002 Indirizzo politico	13.110	13.143	13.061
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	211.762	213.230	209.279
003 Fondi da ripartire	32.163	34.943	30.009
001 Fondi da assegnare	32.163	34.943	30.009

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.463.603	56.292.244	55.248.488
004 L'Italia in Europa e nel mondo	121.210	137.012	135.384
003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	115.885	131.448	129.897
005 Cooperazione in materia culturale	5.345	5.568	5.387
017 Ricerca e innovazione	2.433.207	2.288.476	2.356.548
009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	202.721	105.916	135.618
010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	2.172.773	2.155.001	2.152.692
016 Ricerca per la didattica	7.314	7.589	7.340
022 Istruzione scolastica	44.020.600	45.318.822	45.014.198
001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	308.176	323.752	307.650
002 Istruzione prescolastica	4.630.441	4.545.087	4.499.343
003 Istruzione elementare	13.577.542	13.784.884	13.707.325
004 Istruzione secondaria inferiore	10.048.223	10.696.477	10.701.684
005 Istruzione secondaria superiore	15.351.987	15.570.782	15.474.073
006 Istruzione post secondaria	404	407	383
007 Istruzione degli adulti	131	133	120
008 Diritto allo studio, condizione studentesca	5.469	5.891	5.113
009 Istituzioni scolastiche non statali	608.138	472.294	319.128
023 Istruzione universitaria	8.818.747	8.120.677	7.437.090
001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	186.184	178.325	157.981

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
002 Istituti di alta cultura	412.977	415.740	410.388
003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.019.082	2.926.772	2.889.324
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	85.850	90.433	79.021
002 Indirizzo politico	18.000	18.800	19.299
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	70.251	71.633	60.732
033 Fondi da ripartire	362.285	355.824	356.613
001 Fondi da assegnare	362.285	355.824	356.613

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'INTERNO	26.991.933	26.516.675	26.119.121
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	349.506	363.267	349.889
001 Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	349.956	363.267	349.889
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	16.873.769	16.312.689	16.247.979
002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.718	19.387	18.221
003 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	16.855.043	16.293.302	16.229.759
007 Ordine pubblico e sicurezza	6.974.488	6.979.754	6.778.363
001 Contrasto al crimine	2.134.782	2.140.217	2.060.763
002 Pubblica sicurezza	2.115.856	2.110.764	2.037.734
003 Prevenzione generale e controllo del territorio	2.719.562	2.723.639	2.662.676
004 Sicurezza democratica	5.068	5.136	5.190
006 Soccorso civile	1.722.817	1.740.846	1.701.362
002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	8.891	9.704	8.133
003 Prevenzione dei rischi e soccorso pubblico	1.713.926	1.731.142	1.693.229
027 Immigrazione, accoglienza e garanzie dei diritti	327.543	364.881	322.280
002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	251.329	287.763	246.932
003 Gestione flussi migratori	70.755	71.436	70.004
005 Rapporti con le confessioni religiose	5.459	5.473	5.444
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	548.819	554.632	546.666
002 Indirizzi politici	39.033	30.179	29.806

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	518.787	524.454	515.701
003 Fondi da ripartire	194.640	210.795	174.621
001 Fondi da assegnare	194.640	210.795	174.621

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.206.128	758.058	699.906
017 Ricerca e innovazione	103.765	61.450	78.375
003 Ricerca in materia ambientale	103.755	61.450	78.375
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.135.368	622.441	473.215
001 Conservazione dell'assetto idrogeologico	319.341	167.818	129.968
003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	404.365	259.860	176.612
005 Sviluppo sostenibile	261.875	66.814	93.798
006 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	4.050	4.189	2.440
007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	127.028	107.043	86.339
008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	18.739	16.739	13.860
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.444	23.408	21.591
002 Indirizzo politico	13.405	13.949	12.916
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.038	9.459	8.675
033 Fondi da ripartire	28.539	28.759	22.724
001 Fondi da assegnare	28.539	28.759	22.724

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.620.407	6.439.043	6.645.641
007 Ordine pubblico e sicurezza	626.005	626.238	614.257
007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	626.005	626.238	614.257
013 Diritto alla mobilità	2.987.264	2.485.500	2.818.090
001 Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	308.186	281.003	- 267.005
002 Logistica ed intermodalità nel trasporto	103.368	114.054	76.324
003 Sistemi portuali	42.283	41.745	32.878
004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	142.301	135.794	128.158
005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	37.572	37.103	21.266
006 Sviluppo della mobilità locale	1.758.819	1.483.072	1.977.492
007 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	473.755	372.791	314.317
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	2.485.037	2.997.336	2.836.655
001 Edilizia statale	300.532	303.581	246.883
003 Opere strategiche	1.281.057	1.516.541	1.691.568
004 Sistemi ferroviari locali	83.091	15.787	12.781
005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	166.151	163.462	157.512
008 Sistemi portuali ed aeroportuali	297.842	297.633	280.302
007 Sistemi stradali e autostradali	278.482	271.447	260.303
009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	17.942	17.684	17.905
017 Ricerca e innovazione	19.801	13.385	10.859

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
006 Ricerca nel settore dei trasporti	19.801	13.385	10.859
019 Casa e assetto urbanistico	819.307	553.036	481.533
002 Politiche abitative	440.778	361.890	318.193
003 Politiche urbane e territoriali	378.530	191.957	173.340
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	89.044	89.151	87.722
002 Indirizzo politico	16.728	16.898	16.683
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	72.318	72.253	71.040
033 Fondi da ripartire	102.846	103.535	87.308
001 Fondi da assegnare	102.846	103.535	87.305

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLA DIFESA	20.322.316	19.100.287	18.786.840
005 Difesa e sicurezza del territorio	17.936.618	18.309.781	18.095.644
001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.479.874	5.407.810	5.484.050
002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.117.812	4.131.806	4.108.628
003 Approntamento e impiego delle forze navali	1.080.586	1.589.733	1.585.436
004 Approntamento e impiego delle forze aeree	2.254.262	2.268.720	2.245.888
005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	355.379	368.660	354.152
006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	4.137.613	4.442.853	4.338.487
017 Ricerca e innovazione	5.509	59.708	59.860
011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	5.509	59.708	59.860
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	69.747	70.694	69.864
002 Indirizzo politico	19.456	19.633	19.480
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	50.292	51.061	49.384
033 Fondi da ripartire	2.185.391	659.864	542.442
001 Fondi da assegnare	2.185.391	659.864	542.442

Ministero Missione Programmi	2009	2010	2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.274.247	1.072.776	912.022
007 Ordine pubblico e sicurezza	154.259	156.812	152.970
006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	154.259	156.812	152.970
008 Soccorso civile	136.816	138.224	128.446
001 Interventi per soccorsi	136.816	138.224	128.446
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	683.731	614.096	388.334
001 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	686.764	431.332	313.757
002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	32.777	27.220	22.788
004 Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici	21.255	11.882	10.472
005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	42.936	43.493	42.316
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	163.724	166.576	161.260
007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	163.724	166.576	161.260
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.145	16.308	16.101
002 Indirizzo politico	6.646	6.687	6.619
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.499	9.621	9.482
033 Fondi da ripartire	120.573	81.659	63.912
001 Fondi da assegnare	120.573	81.659	63.912

Ministero Missioni Programmi	2009	2010	2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.721.968	1.719.156	1.512.089
017 Ricerca e innovazione	86.223	87.069	84.930
004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	86.223	87.069	84.930
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.372.167	1.383.410	1.193.901
001 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	40.697	51.829	40.459
002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	484.238	475.499	359.540
003 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	572.620	550.889	528.146
004 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	266.837	265.285	292.163
005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6.775	7.107	6.643
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.521	63.019	61.573
002 Indirizzo politico	6.893	6.945	6.660
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	55.629	56.074	54.914
033 Fondi da ripartire	165.283	166.238	165.824
001 Fondi da assegnare	165.283	166.238	165.824
034 Debito pubblico	15.800	15.800	15.800
001 Oneri per il servizio del debito statale	6.992	6.483	5.993
002 Rimborsi del debito statale	8.809	9.305	9.808
Totale Generale	714.210.783	711.939.143	714.759.408